

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA  
NELL'ESECUZIONE DELLE PROCEDURE DI "ISTRUTTORIA E SEGRETERIA  
TECNICO-ORGANIZZATIVA, SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DEL NUCLEO DI  
VALUTAZIONE E VERIFICA DELLE SPESE"  
AI SENSI DELL'ORDINANZA N. 109 DEL 25 SETTEMBRE 2013**

**tra**

Il Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dal D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2012, n. 122, Vasco Errani, nato a Massa Lombarda (RA), il 17/05/1955, - in seguito indicato anche come "Commissario"

**e**

ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA, di seguito ERVET, con sede legale in Bologna – Via G.B. Morgagni n. 6 iscritta al Registro delle Imprese di Bologna, codice fiscale e partita IVA 00569890379, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante, dr.ssa Elisa Valeriani, nata a Reggio Emilia il 22 agosto 1972

**PREMESSO**

- l'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 che regola lo stato di emergenza e il potere di ordinanza;
- le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012;
- il Decreto del Ministero dell'Economia dell'1 giugno 2012 "Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo";
- il comma 4 dell'art. 1 Decreto Legge n. 74/2012, come convertito con modificazioni dalla legge 122 del 1 agosto 2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/1992;
- il comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legge n. 74/2012 che prevede un'assegnazione di risorse pari a 50 milioni di euro da trasferirsi sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna con separata evidenza contabile per la concessione di contributi alle imprese operanti nei Comuni dove si sono avuti danni dagli eventi sismici ed il comma 2 del medesimo articolo che prevede che all'ammontare dei contributi massimi concedibili, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, per le modalità di controllo e rendicontazione provveda la Regione Emilia-Romagna con propri atti;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 del D.L. n. 74/2012;

- il Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012” (in seguito D.L. n. 174/2012) convertito con modificazioni nella L. n. 213 del 7 dicembre 2012 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 10 ottobre 2012 n. 174 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012”. Proroga di termine per l’esercizio di delega legislativa;
- il Decreto Legge n. 43 del 26 aprile 2013 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015” ed in particolare l’art.6, che proroga lo stato di emergenza per i territori colpiti dal sisma fino al 31 dicembre 2014;
- l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 109/2013 “Modalità di presentazione delle domande di concessione di agevolazioni per la realizzazione di attività di ricerca di cui all’art. 12 del D.L. 74/2012, come convertito dalla L. 122/2012”, nonché i relativi bandi di agevolazione e contributi allegati alla medesima ordinanza. Tale ordinanza prevede, tra l’altro,;
  - una spesa per l’attività istruttoria, per la segreteria tecnica organizzativa e supporto all’attività dei Nuclei di valutazione, per l’assistenza tecnico amministrativa e per la verifica delle spese, per l’attuazione dei tre interventi previsti dalla DGR 1736/2012, per un importo massimo stimato pari all’1% della somma stanziata con la presente Ordinanza, stabilendo che tale spesa venga finanziata a carico del fondo di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012;
  - la disposizione al punto 8 dell’Ordinanza che individua la società regionale *in house* Ervet SpA la società che svolgerà i compiti di assistenza tecnica sopra descritti e stabilisce che i rapporti con Ervet SpA saranno oggetto di convenzioni adottate con successivi provvedimenti;
- la Deliberazione della Giunta Regionale N. 1736/2012 “Modalità di utilizzo delle risorse ex legge 122/2012 art. 12 “Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012”, come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale N. 712/2013 “Modalità di utilizzo delle risorse ex legge 122/2012 “Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012: Modifiche alla DGR 1736/2012” come modificata dalla Delibera della Giunta Regionale N. 1054/2013 “Modifiche alla Deliberazione di Giunta regionale n. 712/2013”, la quale:
  - ha individuato le seguenti tre tipologie di intervento in attuazione di quanto previsto dal citato art. 12:
    - 1) Progetti di ricerca e sviluppo delle PMI;
    - 2) Progetti di ricerca e sviluppo con impatto di filiera o previsioni di crescita occupazionale;
    - 3) Acquisizione di servizi di ricerca e sperimentazione.
  - ha approvato la Disciplina dei criteri delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni per ciascuna delle tre tipologie di interventi sopra individuate (oggetto di modifica da parte della citata DGR n. 1054/2013),
  - la programmazione delle risorse finanziarie previste all’art. 12 per le aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 è riconosciuta tra le tre tipologie di interventi finanziabili individuate con la citata DGR 712/2013 con il seguente riparto:
    - 1) Progetti di ricerca e sviluppo delle PMI: Euro 25.000.000,00
    - 2) Progetti di ricerca e sviluppo con impatto di filiera o previsioni di crescita occupazionale: Euro 20.000.000,00
    - 3) Acquisizione di servizi di ricerca e sperimentazione: Euro 5.000.000,00

- Il progetto tecnico presentato da Ervet "Progetto di assistenza tecnica ai sensi delle disposizioni previste dall'Ordinanza n. 109/2013" il 15 gennaio 2014, che costituisce l'all. A; il Quadro Economico (all. B) e il Disciplinare di Rendicontazione (all. C) della presente Convenzione.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Il Commissario e ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA (di seguito definiti congiuntamente "Parti") convengono quanto segue:

### **Articolo 1 (Premesse)**

1. Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

### **Articolo 2 (Oggetto dell'incarico)**

La presente Convenzione ha per oggetto la fornitura di servizi di supporto al Responsabile del procedimento regionale (RUP) per la gestione operativa della procedura di cui all'Ordinanza 109/2013 richiamata in premessa, in particolare per quanto riguarda l'esecuzione delle attività di assistenza tecnica di Istruttoria e segreteria tecnico-organizzativa (attività 1); Organizzazione ed operatività del Nucleo di valutazione (attività 2); Verifica delle spese (attività 3). Per quanto riguarda le competenze delle figure professionali coinvolte, le modalità di intervento e le dimensioni analitiche di costo si fa riferimento al progetto presentato dalla Società che si intende qui integralmente richiamato.

### **Articolo 3 (Esecuzione dell'incarico)**

Le attività del presente articolo sono quelle dettagliate nell'Allegato A) della presente Convenzione.

### **Articolo 4 (Durata)**

Le attività oggetto della presente Convenzione, partite a seguito dell'Ordinanza 109 del 25 settembre 2013, si concluderanno entro il 31/12/2015.

### **Articolo 5 (Referenti)**

1. I Referenti della presente Convenzione per il Commissario sono il dott. Silvano Bertini, Responsabile del Servizio Politiche di Sviluppo economico, ricerca industriale e innovazione tecnologica della Regione Emilia-Romagna. Il Referente della presente Convenzione per ERVET è il dott. Roberto Righetti, Direttore operativo.
2. Eventuali successive sostituzioni saranno tempestivamente comunicate all'altra parte e non comportano la modifica della presente Convenzione.

### **Articolo 6 (Corrispettivo)**

1. Per l'esecuzione delle attività di supporto oggetto della presente Convenzione, il Commissario riconosce ad ERVET medesima un corrispettivo pari ad € 500.00,00 (cinquecentomila/00 euro) IVA 22% inclusa, come specificato nell'Allegato B "Quadro Economico".

2. L'importo di cui al comma precedente potrà essere incrementato o ridotto, mediante apposito atto modificativo ai sensi del successivo art. 10, sulla base delle risultanze delle verifiche intermedie dell'attività svolta, con efficacia dalla prima rendicontazione utile.

## **Articolo 7**

### **(Rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi)**

ERVET si impegna a presentare un rendiconto, articolato per voci di spesa e redatto sulla base delle risultanze della contabilità analitica, dei costi sostenuti per la realizzazione delle singole attività indicate nell'Allegato A) corrispondenti a quanto indicato nell'Allegato B). La documentazione relativa alle spese sostenute è conservata da ERVET ed è a disposizione del Commissario Delegato.

Fermo restando l'ammontare complessivo degli oneri a carico del Commissario Delegato indicati all'art. 6, è consentita una variazione dell'articolazione di spesa all'interno delle singole attività nei limiti della percentuale massima del 20% previa comunicazione ai referenti regionali competenti di cui all'art. 5. Variazioni ulteriori devono essere preventivamente autorizzate dal Commissario Delegato.

Alla liquidazione dei corrispettivi provvede il Commissario Delegato, previa presentazione di regolare fattura nel rispetto delle seguenti modalità:

- un acconto pari al 40% del corrispettivo per la realizzazione del complesso delle attività oggetto della presente Convenzione previa presentazione di attestazione dell'inizio delle attività e di una dichiarazione sullo stato di avanzamento delle stesse pari al 15%;
- un ulteriore importo pari al 50% del corrispettivo per la realizzazione del complesso delle attività oggetto della presente Convenzione a presentazione di una attestazione sullo stato di avanzamento delle stesse dalla quale si evincano costi sostenuti almeno pari al 70% dell'importo complessivo corrisposto in sede di primo acconto;
- il saldo pari al 10% a completa realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, previa verifica dei risultati conseguiti e delle spese sostenute, dietro presentazione:
  - a) di una relazione attestante la realizzazione delle attività previste nell'Allegato A) ed i risultati conseguiti, integrata da idonea documentazione se ed in quanto prevista;
  - b) del rendiconto di cui al presente articolo sulla base del Disciplinare di rendicontazione Allegato C).

## **Articolo 8**

### **(Proroghe, Rinnovi, Modifiche)**

1. Eventuali proroghe, rinnovi e/o modifiche della presente Convenzione sono concordate tra le parti e formalizzate mediante atto modificativo. In particolare eventuale rinnovi potranno essere concordati al limitato scopo della conclusione delle attività connesse alla gestione dello stato di emergenza e comunque formalizzati sulla base della normativa vigente.

## **Articolo 9**

### **(Incompatibilità e Riservatezza)**

1. ERVET assicura il rispetto dell'assenza di incompatibilità dei suoi funzionari con l'attività svolta.

2. Resta inoltre tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall'ERVET viene a conoscenza nello svolgimento del presente incarico devono essere considerati riservati. In tal senso, ERVET si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

3. La divulgazione della documentazione e delle informazioni derivanti dalla presente convenzione potrà essere effettuata solo con l'accordo di entrambe le Parti.

## **Articolo 10**

### **(Designazione quale responsabile esterno del trattamento di dati personali)**

ERVET, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, è designata responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali di cui il Commissario per la Ricostruzione (di seguito Commissario) è Titolare. Tali trattamenti, per mere esigenze organizzative, sono stati censiti dalle singole Strutture della Regione Emilia-Romagna, di cui il Commissario si avvale ai sensi della D.G.R. 2066/2012. La presente designazione deve intendersi valida anche per gli eventuali trattamenti che in futuro potranno essere affidati all'ERVET nell'ambito del presente incarico.

2. I compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione sono indicati di seguito:

a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003, dall'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003 e dai Disciplinari tecnici di seguito riportati:

- determinazione n. 6928/2009 "Disciplinare tecnico su modalità e procedure relative alle verifiche di sicurezza sul sistema informativo, ai controlli sull'utilizzo dei beni messi a disposizione dall'ente per l'attività lavorativa (Allegato A) con particolare riferimento alle strumentazioni informatiche e telefoniche (Allegato B) ed esemplificazioni di comportamenti per il corretto utilizzo di tali beni (Allegato C), da applicare nella Giunta e nell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna;
- Determinazione n. 2649/2007 "Disciplinare tecnico relativo al controllo degli accessi ai locali della Giunta della regione Emilia-Romagna;
- Determinazione n. 14852/2011 "Disciplinare tecnico per utenti sull'utilizzo dei sistemi informativi nella Giunta e nell'assemblea Legislativa della regione Emilia-Romagna";

b) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003 al Titolare del trattamento e, specificatamente, alla casella di posta elettronica [attprod@regione.emilia-romagna.it](mailto:attprod@regione.emilia-romagna.it) e [agrdga@regione.emilia-romagna.it](mailto:agrdga@regione.emilia-romagna.it);

c) fornire al Titolare del trattamento la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;

d) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati; queste devono richiamare espressamente i Disciplinari tecnici di cui alla lettera a)

e) consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche, ai sensi dell'art. 29 comma 5 del D.lgs. 196/2003;

3. Relativamente al compito di cui alla lettera e), si richiede di attestare

- di aver effettuato l'individuazione degli incaricati, specificando in particolare le istruzioni fornite agli incaricati stessi;
- di aver adottato tutte le misure minime di sicurezza di cui agli artt. 33 e ss. e all'Allegato B) del Codice per la protezione dei dati personali;
- di aver implementato tutte le misure idonee di cui all'art. 31 del Codice, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'15 del Codice per la protezione dei dati personali e dell'art. 2050 c.c.

4. Con successiva comunicazione saranno indicati i trattamenti di dati personali per i quali il Responsabile esterno è designato con la presente Convenzione e saranno trasmessi, in formato elettronico, i Disciplinari tecnici menzionati al punto 2.

## **Articolo 11**

### **(Diritto di recesso)**

1. Il Commissario può recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente Convenzione nei confronti di ERVET, qualora, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti, provvedimenti o motivate decisioni del Commissario, che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della medesima Convenzione e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine.

In tale ipotesi saranno riconosciute ad ERVET le spese sostenute fino alla data di comunicazione scritta del recesso, nonché quelle che, anche se non materialmente effettuate, risultino già vincolate.

**Articolo 12  
(Controversie)**

1. Per ogni controversia insorgente dalla presente Convenzione è competente in via esclusiva, per reciproco accordo delle parti, il Foro di Bologna.

**Articolo 13  
(Rinvio a norme)**

1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si rinvia a quanto richiamato nelle premesse ed alla normativa vigente.

**Articolo 14  
(Obbligatorietà della Convenzione)**

1. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data di sottoscrizione.  
2. La presente Convenzione è redatta in tre originali, dei quali due per il Commissario ed uno per ERVET.

**Allegati:**

- A "Progetto di Assistenza tecnica"
- B "Quadro economico"
- C "Disciplinare di rendicontazione"

Letto, approvato e sottoscritto  
Bologna \_\_\_\_\_

Il Presidente in qualità di Commissario Delegato  
Vasco Errani

Il Presidente di ERVET SpA  
Elisa Valeriani